

## Newsletter del 22 Gennaio 2018

### **Detrazione Iva alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

Con la **Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/E/2018 del 17 gennaio** scorso, sono finalmente arrivati i tanto attesi chiarimenti in materia di detrazione dell'Iva, dopo le novità introdotte con il D.L. 50/2017 (come specificato nella Newsletter dell'11 dicembre 2017, a cui si rimanda).

Con la C.M. l'Agenzia delle Entrate evidenzia che, il diritto alla detrazione dell'imposta (di cui agli articoli 19, comma 1, e 25, primo comma del D.P.R. n. 633 del 1972 riformulati dal DL 50/2017), sorge nel momento in cui si verificano due condizioni:

- 1. Sostanziale: effettuazione dell'operazione**
- 2. Formale: possesso della fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato D.P.R. n. 633)**

E' la coesistenza di tale duplice circostanza che assicura il diritto alla detrazione dell'imposta ed è pertanto da tale momento che il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura (art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972), la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

In considerazione di quanto sopra, pertanto, la detrazione dell'IVA potrà essere esercitata nell'anno in cui il contribuente **riceve la fattura**, annotandola in contabilità e facendo confluire l'Iva nella liquidazione del mese/trimestre di competenza.

Un esempio per chiarire meglio:

**Oggi, 22 gennaio 2018 un contribuente riceve una fattura datata 2017** relativa ad una consegna di merci effettuata nel mese di dicembre 2017; il comportamento possibile sarà il seguente:

#### **Annotazione 2018**

La detrazione dell'iva a credito va operata nella liquidazione IVA del mese di annotazione della fattura nel registro degli acquisti.

Pertanto la fattura è registrata a gennaio e la relativa iva a credito concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio.

#### **Annotazione 2019**

In mancanza all'annotazione nel 2018, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30 aprile 2019 (temine di presentazione della dichiarazione iva del 2018) in un'apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018.

L'IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione relativa al 2018.

Si rammenta che la detrazione deve essere esercitata **alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l'imposta è divenuta esigibile.**

E se invece il contribuente avesse **ricevuto** la fattura in oggetto già nel mese di **dicembre 2017**, ma avesse **dimenticato di registrarla?**

In questo caso: **dovrà registrare la fattura, al più tardi, entro il 30 aprile 2018** (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2017) in un'**apposita sezione del registro Iva** degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, il **credito Iva** concorrerà a formare il

saldo della **dichiarazione annuale Iva relativa al 2017**.

In considerazione dei chiarimenti forniti dalla circolare diventa determinante la modalità utilizzata dal cedente per la consegna della fattura.

Su questo punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, chiarendo che la **data di ricezione** può essere attestata dal **messaggio di posta elettronica certificata** o da **altri sistemi** che dimostrino la ricezione del documento, se manca la richiamata documentazione, la ricezione stessa deve emergere da una **corretta tenuta della contabilità**.

Sul punto la circolare AdE 1/E/2018 rinvia all'obbligo, sancito dall'articolo 25, comma 1, di **numerazione progressiva** delle fatture e bollette doganali ricevute, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

o o o

## Casi particolari

### Note di credito IVA

Le note di credito devono essere emesse entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione (sconti, abbuoni, prodotti difettati).

Nei casi in cui il motivo della nota di credito sia dovuto alla volontà delle parti prevista precedentemente all'emissione della fattura (sconti da contratto, abbuoni al raggiungimento di volumi di vendita) il suddetto limite temporale non si applica.

Diversamente, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa al massimo entro un anno dall'effettuazione dell'operazione.

### IVA Split payment

Per quanto riguarda lo split payment, invece, la detrazione dell'imposta può essere realizzata alternativamente dal momento di ricezione della fattura o dal momento di registrazione della fattura, nonché al momento del pagamento della stessa.

Qualora, anteriormente alla ricezione della fattura, sia effettuato il pagamento, l'esigibilità dell'imposta si riferisce comunque alla data del pagamento e pertanto dall'anno del pagamento decorre il termine per la detrazione dell'IVA.

### IVA di Cassa

Per tutti coloro che assolvono gli obblighi IVA per cassa, si consideri il seguente esempio: un fornitore emette nel 2017 una fattura con riferimento ad una cessione di beni consegnati nel mese di dicembre 2017, nei confronti di un soggetto che ha optato per il regime di cassa: la fattura viene pagata e registrata dall'acquirente nel mese di aprile 2018.

L'IVA è detraibile nella liquidazione del mese di aprile 2018: in ogni caso, l'acquirente potrà registrare la fattura al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2018.

Qualora questa venga registrata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2019, si dovrà annotare il documento in un registro sezionale del 2018 e facendo confluire il credito IVA ad esso relativo nella dichiarazione relativa al periodo 2018 (non nelle liquidazioni periodiche 2018).

## DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Come già precisato nella Newsletter dell'11 dicembre 2017, la predetta disciplina si applica alle fatture / bollette doganali **emesse dal 1 gennaio 2017**.

In considerazione della circostanza che i chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate dopo la data della prima liquidazione periodica Iva (contribuenti con liquidazione mensile), la circolare AdE 1/E/2018 prevede infine una **clausola di salvaguardia**.

**Non saranno sanzionati i soggetti che hanno computato nella liquidazione di dicembre 2017 l'IVA relativa a fatture ricevute entro il 16 gennaio 2018, riferiti ad operazioni con iva esigibile nel 2017.**

Ovviamente i comportamenti difforni a quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate posti in essere successivamente alla data di pubblicazione della C.M. 1/E/2018, saranno sanzionati.

Da ultimo si vuole sottolineare che l'Agenzia delle entrate, con la citata circolare, ha comunque previsto che il contribuente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione Iva nei termini può recuperare l'imposta presentando **dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER